



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.249 del 3° SETTORE del 07/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEL PONTE PRINCIPE UMBERTO - FASE "B" IMPALCATO - 1° LOTTO". CUP B17H21000460005 - CIG B29F53A26F. AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "SIVI SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 119 D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA "SEC SRL".

Vista la proposta del responsabile unico del progetto, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale in data 17 luglio 2024, n. 569/3° è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strutture del Ponte Principe Umberto", redatto dall'ing. Pergiorgio Castelar della società I&G Engineering Consulting srl" di Villafranca (VR), in atti prot. n. 33194 del 15.07.2024, dell'importo complessivo pari ad €430.000,00, di cui €290.389,30 per lavori a base d'asta, comprensivi di €5.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €139.610,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico approvato;
- i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale di Legnago;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 586/3° in data 26 luglio 2024, è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, da svolgere sulla piattaforma Sintel di Aria spa, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di €290.389,30 di cui €5.450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- in esecuzione della determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto, adottata in data 02.10.2024 n. 743/3°, è stato stipulato il contratto di appalto, in atti S.P. n.18 del 12.11.2024, con la ditta appaltatrice SIVI S.R.L., avente sede in Castelveverde (CR), via Lago Gerundo n. 11, per l'importo contrattuale di €248.987,62 di cui

€5.450,00 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

- trattandosi di affidamento avviato prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici), risultano applicabili al contratto le norme del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023;

VISTA la documentazione pervenuta in atti del protocollo n. 12794 del 14.03.2025 e successiva integrazione Prot. n. 15374 del 28.03.2025, concernente la richiesta della ditta appaltatrice di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG1 riguardanti, in particolare, i lavori di "montaggio, noleggio e smontaggio ponteggio fisso", dell'importo presunto di €22.000,00, inclusi €1.500,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice SEC S.R.L. (P.Iva: 04055340238), con sede in Alpo di Villafranca (VR), via Dosdegà n. 24;

ATTESO che l'importo del richiesto subappalto di lavorazioni relative alla categoria richiesta risulta conforme alla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in ordine ai limiti previsti di affidabilità a terzi dell'esecuzione delle prestazioni appaltate;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'impresa appaltatrice:

- già all'atto dell'offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- congiuntamente alla richiesta di subappalto, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dalla citata disposizione, riguardante:
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 C.C., con il subappaltatore;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. 36/2023;
- il contratto di subappalto e successiva integrazione, firmati dalle parti, per l'importo di €22.000,00 di cui €1.500,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago, in atti del Protocollo n. 12794 del 14.03.2025 e n. 15374 del 28.03.2025;
- la Dichiarazione del subappaltatore di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;

ACCERTATO, altresì, che la suindicata ditta subappaltatrice:

- risulta qualificata per i lavori oggetto di subappalto, stante l'attività esercitata dall'impresa, risultante dalla visura camerale in atti dell'Ente;
- possiede l'idoneità tecnico-professionale, verificata dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'Allegato XVII p. 3 del D.Lgs. 81/2008;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in esito alla verifica dei requisiti auto-dichiarati disposta tramite il FVOE 2.0 della piattaforma PCP di ANAC;

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- quale esecutore di lavori rientranti in attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, per i quali va acquisita - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della medesima legge - la comunicazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. n. 159/2011, la ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese della White List della Prefettura di Verona aggiornato al 18.03.2025;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. VR-388124;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione deve adottare, nei termini di legge, un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti;

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta;

TENUTO conto che:

- l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 recante le modalità di svolgimento delle attività di Direzione dei lavori della fase esecutiva del contratto;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 27.12.2024 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2026-2027";

VISTO il decreto sindacale prot. n. 43624 del 25.09.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare, perquanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la ditta appaltatrice "SIVI SRL", con sede in Castelveverde (CR), P.Iva. 00730110194, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "SEC SRL" (P.Iva: 04055340238), con sede in Alpo di Villafranca (VR), via Dosdega' n. 24, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG1- Edifici civili e industriali,...", per un importo complessivo stimato di €22.000,00, di cui €1.500,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza inatti del protocollo, in premessa menzionata;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 6, D.Lgs. 36/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;
- nei casi espressamente indicati all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la copia del contratto di subappalto concluso dall'appaltatore con l'impresa subappaltatrice, acquisita in atti al protocollo, in premessa menzionato;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "SIVI SRL";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) didichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

